

Roma, 5 novembre 2012

Circolare n. 246/2012

Oggetto: Lavoro – Appalti – Responsabilità solidale – Fac-simile di autocertificazione dell'appaltatore.

Com'è noto, in tema di appalti, è stato previsto che i committenti, al fine di essere esclusi dalla responsabilità solidale per gli aspetti fiscali, debbano controllare i regolari versamenti dell'Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovuti dagli appaltatori e subappaltatori (articolo 13 ter D.L. n.83/2012 convertito nella L. n.134/2012).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.40/E/2012, ha chiarito che il controllo può avvenire, oltre che sulla base di attestazioni di avvenuto versamento dell'Iva e delle ritenute da parte di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato, anche sulla base di un'autocertificazione rilasciata dallo stesso appaltatore (o dall'eventuale subappaltatore).

A tal fine si ritiene utile fornire un fac-simile di autocertificazione che le imprese associate possono farsi rilasciare dai propri appaltatori prima di pagar loro il corrispettivo.

Risulta peraltro che alcune imprese di spedizione dai propri clienti vengano assimilate a fornitrici di servizi d'appalto e vengano invitate a dare prova dei versamenti dell'Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, pena la sospensione del pagamento dei corrispettivi nei loro confronti. E' necessario che le imprese interessate da simili richieste replichino con precisazioni del seguente tenore:

“Con riferimento alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, si precisa che il contratto con Voi stipulato rientra nella fattispecie del contratto di spedizione di cui agli articoli 1737 – 1741 del Codice Civile, fattispecie del tutto diversa e in nessun modo assimilabile al contratto di appalto di cui agli articoli 1655 e segg. del Codice Civile. I servizi da noi forniti sono tutti riconducibili al contratto di spedizione che è l'attività precipua e caratterizzante la nostra attività d'impresa e il nostro scopo sociale. Ciò stante, fermo restando che la nostra attività viene svolta nel pieno rispetto delle normative fiscali e contributive, nessuna responsabilità solidale può a Voi essere attribuita per adempimenti di qualsiasi natura posti a carico della nostra impresa, né la responsabilità fiscale di cui all'articolo 13 ter del D.L. n.83/2012 convertito nella L. n.134/2012, né la responsabilità retributiva e contributiva di cui all'articolo 29 del D.Lgvo n.276/2003. Alla luce di quanto sopra, qualsiasi ritardo da parte Vostra nei pagamenti pattuiti a nostro favore sarà considerato inadempienza contrattuale con tutte le conseguenze del caso.”

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.228/2012 e 179/2012
Allegato uno
D/d*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'APPALTATORE

resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e conforme alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.40/E dell'8.10.2012

Il sottoscritto nato a
il residente a in qualità di rappresentante
legale della società (appaltatore)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

con riferimento al contratto di appalto stipulato con la società (committente)
il

PREMESSO CHE

In base al comma 28 bis del D.L. n.223/2006 convertito nella L. n.248/2006, così come sostituito dall'articolo 13-ter del D.L. n.83/2012 convertito nella L. n.134/2012

1. l'appaltatore ha il dovere di dimostrare al committente di aver correttamente effettuato i versamenti dovuti in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito dell'appalto relativamente alle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e all'Iva;
2. il committente può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo aver acquisito dall'appaltatore stesso la prova dei versamenti di cui al punto precedente;
3. l'Agenzia delle Entrate con circolare n.40/E/2012 ha chiarito che la prova di cui ai punti precedenti può essere costituita da un'autocertificazione dell'appaltatore;

DICHIARA

- a) di aver computato l'IVA relativa alla fattura n. del concernente l'esecuzione dell'appalto nella liquidazione periodica IVA del (indicare il periodo mensile o trimestrale)

da cui è scaturita un'imposta a debito a credito

che l'imposta a debito è stata versata col modello F24 del

prot. telematico n.;

ovvero presentato presso (indicare l'Istituto Bancario dove il modello è stato presentato per il pagamento)

che le fatture sono state emesse applicando il regime Iva per cassa SI NO

- b) di aver versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto del mese di

col modello F24 del

prot. telematico n.;

ovvero presentato presso (indicare l'Istituto Bancario dove il modello è stato presentato per il pagamento)

che il versamento delle ritenute è avvenuto mediante scorporo NO SI, totale SI, parziale

La dichiarazione riguarda i versamenti dell'Iva e delle ritenute scaduti alla data di pagamento del corrispettivo da parte del committente.

Data _____

Firma appaltatore _____